



COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

Deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE

n. 13 del 23/03/2022

ORIGINALE

OGGETTO

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BORETTO (RE), GUASTALLA (RE) E DI SALA BAGANZA (PR) PER LA CONDUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTITRE del mese di MARZO alle ore 20:57 in videoconferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge vigente, si è riunito in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono intervenuti i signori:

Consigliere	Pres	Ass.	Consigliere	Pres	Ass.
SPINA ALDO	x		GRANDI SIMONE	x	
ALFIERI GIULIA	x		CAMPANA ANNA	x	
PETA SALVATORE	x		AZZOLINI TIZIANA	x	
MAESTRI EUGENIO	x		VAROLI UMBERTO	x	
TEDESCHI ANNA	x		RESTORI ANGELICA		x
VIGNALI NORBERTO	x		VENTURINI MARIA PAOLA	x	
MARIANI PIETRO	x				

Presenti n. 12 Assenti n. 1

Nomina scrutatori i Consiglieri:

Partecipa all'adunanza la Dott.ssa Renata Greco in qualità di Segretario Comunale. Essendo legale il numero degli intervenuti, Spina Aldo nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.



COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

Deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE

n. 13 del 23/03/2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale 43 del 28.09.2016 è stata costituita la Segreteria Comunale tra i Comuni Sala Baganza e di Felino, con durata fino alla scadenza del mandato del Sindaco di quest'ultimo, nominato Capofila;
- Che in data 3 e 4 ottobre 2021 si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale del Comune di Felino;
- che con nota prot. n. 120 dell'08.01.2022 il Sindaco neo eletto ha comunicato l'avvio del procedimento di nomina del nuovo Segretario del Comune di Felino.

DATO ATTO che la Convenzione di cui sopra, giunta a scadenza naturale ai sensi dell'art. 3 dell'accordo citato, non è stata rinnovata dal Comune di Sala Baganza, che intende invece optare per una diversa soluzione organizzativa, più confacente alle proprie esigenze, come la costituzione di una nuova convenzione per la gestione associata delle funzioni di Segreteria Comunale che garantisca continuità con il Segretario uscente;

RICHIAMATO l'art. 98, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale "I Comuni possono stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia";

RICHIAMATO altresì l'art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997 secondo il quale "I Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'Ufficio di Segreteria";

DATO ATTO che il Comune di Sala Baganza, con lettera prot. 1429 del 15.02.2022, ha manifestato la volontà di costituire una Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale con i Comuni di Guastalla (RE), e Boretto (RE), ripartita nel modo seguente:

- 10% Boretto;
- 15 % Sala Baganza;
- 75 % Guastalla (tenuto conto della richiesta di Comando dell'Unione Bassa Reggiana).

CONSIDERATO che il Comune di Guastalla (RE), è inquadrato nella classe "1 B" e che pertanto la competenza dell'adozione dei provvedimenti ad esso relativi spetta all'Albo nazionale dei Segretari Comunali e provinciali presso il Ministero dell'Interno;

RITENUTO di approvare la Convenzione disciplinante la gestione in forma coordinata del Servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Guastalla (RE), di Boretto (RE) e di Sala Baganza avvalendosi dell'opera di un unico Segretario Comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 e dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, con il fine di:

- realizzare un Servizio che, pur consentendo un significativo risparmio della relativa spesa, risponda a requisiti di adeguatezza e fattibilità assicurando lo svolgimento integrale del ruolo e delle funzioni del Segretario nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, in considerazione



COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BORETTO (RE), GUASTALLA (RE) E DI SALA BAGANZA (PR) PER LA CONDUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Il 23/03/2022

Il Responsabile del
SETTORE SEGRETARIO



COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BORETTO (RE), GUASTALLA (RE) E DI SALA BAGANZA (PR) PER LA CONDUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari **esprime parere favorevole.**

Il, 23/03/2022

AREA SERVIZI ISTITUZIONALI
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 13

DEL 23/03/2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BORETTO (RE),
GUASTALLA (RE) E DI SALA BAGANZA (PR) PER LA CONDUZIONE IN FORMA
ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

la sottoscritta

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 12/04/2022 al 27/04/2022 col numero 286/2022;
- diverrà esecutiva il #DATA_ESECUTIVITA# decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 TUEL)

li 13/04/2022

Per il Segretario Generale

L'impiegata delegata

Federica Iaconisi

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BORETTO (RE), GUASTALLA (RE) E DI SALA BAGANZA (PR) PER LA CONDUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno duemilaventidue, il giorno del mese di _____ nella Sede Comunale di Guastalla,

TRA

- Il Comune di Guastalla, rappresentato dal Sindaco pro tempore Camilla Verona, domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche come Comune "capo convenzione" avente C.F. [REDACTED]

E

- Il Comune di Boretto rappresentato dal Sindaco pro tempore Matteo Benassi domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso avente C.F. [REDACTED]
- Il Comune di Sala Baganza rappresentato dal Sindaco pro tempore Aldo Spina domiciliato presso la Sede Municipale del Comune stesso avente C.F. [REDACTED]

PREMESSO

- Che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione regionale dell'Agenzia, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per il servizio di Segreteria;
- Che i Comuni di Guastalla, Boretto e Sala Baganza sono ricompresi nell'ambito della stessa Sezione regionale dell'Agenzia;
- Che il Consiglio comunale di Guastalla, con propria deliberazione n. del _____
il Consiglio comunale di Boretto, con propria deliberazione n. del _____,
il Consiglio comunale di Sala Baganza, con propria deliberazione n. del _____,
dichiarate immediatamente eseguibili, hanno deliberato di approvare la convenzione per la conduzione in forma associata del Servizio di Segreteria;
- Che, al **31 dicembre 2021**, il Comune di Guastalla conta una popolazione residente di 14.722 abitanti ed è classificato come comune di classe I B; il Comune di Boretto conta una popolazione residente di 5.267 abitanti ed è classificato come comune di classe III e il Comune di Sala Baganza conta una popolazione residente di 5.826 abitanti ed è classificato come comune di classe III, per un totale di **25815** abitanti;
- Che conseguentemente, la presente convenzione, ai sensi della vigente normativa e con provvedimento dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali di riconoscimento della stessa, viene contestualmente ascritta alla classe **I B**;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione e dichiarano di voler convenzionare, a norma delle vigenti disposizioni di legge, il Servizio di Segreteria dei rispettivi Enti alle condizioni ivi previste.

ART. 1 -OGGETTO

La presente convenzione disciplina la gestione in forma coordinata del Servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Guastalla, di Boretto e di Sala Baganza al fine di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, per realizzare un Servizio che, pur consentendo un significativo risparmio della relativa

spesa, risponde a requisiti di adeguatezza e fattibilità assicurando lo svolgimento integrale del ruolo e delle funzioni del Segretario nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Le parti concordano che il Comune capo convenzione è il Comune di Guastalla ed al Sindaco del Comune di Guastalla spettano la nomina e la revoca del Segretario, previo parere del comitato dei sindaci.

ART. 3 - DECORRENZA E DURATA

A seguito del riconoscimento della convenzione da parte dell'Ex Albo regionale dei Segretari Comunali e Provinciali, l'entrata in vigore della convenzione avverrà dall'effettiva presa di servizio del segretario titolare.

La scadenza naturale della convenzione viene fissata alla cessazione del mandato del Sindaco del Comune capofila, intendendosi che la stessa mantiene validità sino al termine stabilito con apposite determinazioni assunte dai Consigli comunali non oltre il 120° giorno successivo alla proclamazione del Sindaco del Comune Capofila;

Il recesso dalla convenzione potrà avvenire in qualsiasi momento, prima della scadenza, per motivata determinazione di una delle parti da manifestarsi mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Lo scioglimento anticipato della convenzione potrà essere concordemente deliberato dai Consigli comunali degli Enti convenzionati.

La comunicazione della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione dovrà essere notificata al Segretario comunale titolare della Segreteria convenzionata, mentre all'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali dovranno essere inviati i provvedimenti adottati in merito dagli Enti convenzionati affinché la stessa possa adempiere a quanto le compete.

Dalla data di cessazione, per qualsiasi causa, della convenzione, il Segretario titolare della sede convenzionata diverrà automaticamente titolare della sede di Segreteria del Comune di Guastalla.

ART. 4 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Segretario titolare della Segreteria convenzionata assicurerà la presenza in servizio e organizzerà il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, garantendo un'equa ripartizione del tempo di lavoro presso ciascun Comune.

ART. 5 - MODALITA' OPERATIVE

1. Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario Generale presti la sua opera in tutti gli enti.

2. Il Segretario Generale della segreteria convenzionata dipende funzionalmente per le funzioni da lui svolte da ciascuno dei Sindaci, a seconda dei Comuni convenzionati di volta in volta interessati agli atti trattati.

3. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che per quello economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione, con l'adozione di provvedimenti di concerto con gli altri Sindaci, ove espressamente previsto dalla legge o dalla convenzione.

4. Per la sostituzione in caso di impedimento temporaneo o di assenza del Segretario Generale, in caso di assenza di un Vicesegretario, potrà essere nominato un unico Segretario supplente.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO

1. Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

2. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario Generale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.
 3. Il Segretario Generale dei Comuni convenzionati dovrà assicurare la propria presenza in servizio presso i Comuni convenzionati, correlandola alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli adempimenti di competenza.
 4. Al Segretario Generale dei Comuni convenzionati non spetta alcun compenso per lavoro straordinario, non essendo la sua prestazione collegata ad alcun monte orario prefissato.
 5. La presenza ordinaria settimanale del Segretario Generale dei Comuni convenzionati, presso i Comuni convenzionati medesimi, sarà dallo stesso di norma ripartita nella misura pari al 75% delle ore presso il Comune di Guastalla, al 15% delle ore presso il Comune di Sala Baganza e al 10% presso il Comune di Boretto.
- Nel corso della durata della convenzione, con delibere di Giunta Comunale, potrà essere stabilita una diversa ripartizione dell'orario del Segretario Generale dei Comuni convenzionati.
6. È fatta in ogni caso salva la possibilità che il Segretario Generale, in relazione a contingenti esigenze dei singoli Comuni convenzionati, provveda a una diversa ripartizione dell'orario di lavoro svolto, informandone verbalmente i Sindaci.

ART. 7 - ORGANIZZAZIONE E PRESTAZIONI DI LAVORO

1. Il Segretario Generale dei Comuni convenzionati, allo scopo di favorire l'efficienza del servizio svolto, è autorizzato ad avvalersi dei beni mobili dei Comuni convenzionati (es. telefono, fax, posta elettronica, Voice over IP o analoghi, computer, stampanti, carta, ecc. ecc.), per impartire, anche a distanza, tutte le disposizioni organizzative, di consulenza e gestionali, necessarie ad assicurare al Comune dove non si trova materialmente a svolgere il proprio lavoro, l'ordinata e celere assunzione quotidiana degli atti.
2. Sempre per le citate finalità, il Segretario Generale dei Comuni convenzionati è autorizzato ad organizzare gli uffici di segreteria dei Comuni convenzionati in modo da ripartire tra gli stessi il carico dell'istruttoria di procedimenti simili in corso, organizzando il trasferimento della conclusione di tale iter da un Comune convenzionato all'altro.
3. Alla sostituzione del Segretario Generale può provvedere un Vicesegretario Comunale dipendente di uno dei Comuni convenzionati; il Vicesegretario Comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario, coadiuvandolo nella sua attività e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento. La nomina del Vicesegretario è di competenza del Sindaco del Comune Capofila.

ART. 8 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Generale in applicazione delle disposizioni di legge o dei contratti collettivi di lavoro o di altre disposizioni allo stesso applicabili, e al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico del Comune convenzionato. Il rimborso dovrà essere effettuato dal Comune convenzionato entro il termine di 30 giorni dalla richiesta del Comune Capo--convenzione..
2. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Generale, così come determinata dai CCNL, sarà posta a carico di ogni Comune in base alle percentuali indicate al precedente articolo 6, comma 5. Il compenso sarà erogato dal Comune Capofila che procederà a richiederne il rimborso secondo quanto stabilito dall'art. 11.
3. Le maggiorazioni della retribuzione di posizione previste dall'art. 41, commi 4 e 5, del CCNL Segretari Comunali 16.05.2001, se non deliberata in modo eguale da tutti gli enti, le retribuzioni aventi natura non continuativa, i rimborsi di spese e comunque ogni altro onere strettamente legato alle specifiche necessità dei singoli Comuni convenzionati saranno pagati al Segretario direttamente dal Comune convenzionato a favore del quale le prestazioni sono state rese, senza alcun riparto o rimborso da parte degli altri. I diritti di rogito, ove spettanti, saranno liquidati dagli Enti interessati dopo essere stati comunicati al Comune capo

convenzione al fine della verifica del rispetto del limite previsto dall'art. 41 della l. 312/1980.della l. 312/1980.

4. Le spese per i trasferimenti del Segretario dalla sede del Comune capo convenzione, alle sedi di Sala Baganza e Boretto rimarranno a totale carico dei Comuni di volta in volta interessati. Per i trasferimenti il Segretario è autorizzato, con la presente convenzione, ad avvalersi del proprio automezzo.

ART. 9 - FORME DI CONSULTAZIONE

1. Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario Generale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria Generale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 10 - STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL SEGRETARIO

Lo stato giuridico ed economico del Segretario sono regolati dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalle determinazioni dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali. Il Segretario titolare della sede convenzionata, a norma dell'art. 45 del vigente CCNL, ha diritto alla corresponsione di una retribuzione mensile aggiuntiva pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1, lettere da a) ad e) del contratto di lavoro.

ART. 11 - RIPARTO DELLE SPESE

Tutte le spese relative alla gestione del Servizio convenzionato faranno carico per il 75% al Comune di Guastalla, per il 15% al Comune di Sala Baganza e per il 10% al Comune di Boretto. Tali spese saranno anticipate e corrisposte dal Comune capo convenzione. I Comuni di Sala Baganza e Boretto rimborseranno al Comune capo convenzione la parte di spese a proprio carico previa presentazione di apposito rendiconto annuale da parte del Comune di Guastalla;

ART. 12- COMITATO DEI SINDACI

Il comitato dei Sindaci dei Comuni convenzionati si riunisce di norma almeno una volta all'anno per verificare la funzionalità del Servizio convenzionato.

ART. 13- MODIFICHE

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere adottata dai Consigli comunali degli Enti convenzionati le cui deliberazioni saranno trasmesse alla soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

ART. 14 - COMPETENZE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni di approvazione della stessa da parte dei Consigli comunali e dai certificati dei Servizi demografici degli Enti convenzionati attestanti la popolazione residente in ciascuno di essi al 31 dicembre dell'anno precedente sarà inviata in copia autenticata Ministero dell'Interno- Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali per i seguiti di competenza.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi del punto 16 della Tab. All. B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco di Guastalla

Il Sindaco di Boretto

Il Sindaco di Sala Baganza